

## Reverse charge anche se c'è la partita IVA italiana del fornitore comunitario

Il cessionario italiano deve integrare il documento emesso direttamente dal fornitore comunitario

/ Elena SPAGNOL

Mercoledì, 17 febbraio 2016



Nella prassi commerciale può capitare che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato acquisti beni da un soggetto passivo comunitario identificato ai fini IVA in Italia e che il fornitore comunitario invii i beni ceduti direttamente dai suoi stabilimenti localizzati nel proprio Paese comunitario o, alternativamente, prelevandoli da un magazzino in Italia dove i beni erano stati precedentemente stoccati. Il **diverso luogo di partenza del bene** comporta la necessità di individuare il corretto trattamento ai fini IVA dell'operazione ed in particolare la modalità di applicazione del meccanismo del reverse charge.

Prima di entrare nel merito degli adempimenti connessi all'operazione descritta è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72 nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL 331/93. In base a tale disposizione normativa, dunque, tutte le cessioni di beni che siano effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto stabilito in Italia da parte di un soggetto comunitario sono assoggettate al meccanismo delle reverse charge anche se il soggetto cedente è identificato in Italia direttamente o attraverso un rappresentante fiscale (si veda "La partita IVA italiana non evita l'acquisto intracomunitario" del 31 luglio 2015).

Tornando quindi al caso citato la cessione dei beni da parte del soggetto comunitario identificato in Italia ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato è, **in ogni caso**, soggetta al meccanismo del **reverse charge** con un distinguo: se i beni partono dal Paese comunitario dove è stabilito il soggetto cedente, si realizza un'operazione di acquisto comunitario ai sensi dell'art. 38 del DL 331/93; se, invece, i beni partono da un magazzino in Italia, si realizza un'operazione domestica.

Quindi, nel primo caso il cessionario nazionale dovrà integrare la fattura ricevuta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93 procedendo, inoltre, alla compilazione del **modello INTRASTAT**. La fattura ricevuta dal cessionario nazionale deve indicare la partita IVA del fornitore estero e non la partita IVA italiana del cedente comunitario (*cf.* ris. 20 febbraio 2015 n. 21).

Sotto il profilo strettamente operativo nel caricare l'anagrafica del fornitore, il cessionario italiano dovrà indicare la partita IVA comunitaria del proprio fornitore a nulla rilevando la partita IVA italiana del fornitore stesso. Con riferimento alla compilazione della **dichiarazione IVA**, la registrazione dell'acquisto effettuata nel registro degli acquisti dovrà essere indicata nella Sezione 1 del quadro VF e nel rigo VF24, mentre la registrazione effettuata nel registro delle vendite, secondo il meccanismo del reverse charge, troverà rappresentazione nel rigo VJ9.

Nel diverso caso, invece, in cui i beni siano stati prima introdotti dal cedente comunitario in un magazzino in Italia e poi venduti al cessionario italiano prelevando i beni dal predetto magazzino, si realizza un'operazione domestica ed il cessionario italiano dovrà integrare il documento ricevuto ai sensi del citato art. 17 comma 2 del DPR 633/72, ma **non** è tenuto a presentare il **modello INTRASTAT** già peraltro inviato dalla "partita IVA" del cedente comunitario. Anche in questo caso il documento rilevante ai fini IVA è la fattura recante la partita IVA estera del fornitore comunitario.

Pertanto, se il cessionario dovesse ricevere una fattura in cui è indicata la partita IVA italiana del soggetto comunitario dovrebbe rifiutare il documento, che non ha valenza ai fini IVA, e richiedere al suo posto la fattura emessa **direttamente dal fornitore** estero. Con riferimento alla compilazione della dichiarazione IVA, la registrazione dell'acquisto operata nel registro degli acquisti dovrà essere indicata nella Sezione 1 del quadro VF, mentre la registrazione effettuata nel registro delle vendite, secondo il meccanismo del reverse charge, troverà rappresentazione nel rigo VJ3.